

Statuto Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia



ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE della provincia di Brescia

S T A T U T O

TITOLO PRIMO DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1)

È costituita la Associazione Polizia Locale della provincia di Brescia sotto la denominazione “ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA”.

Art. 2)

L'Associazione ha sede in Brescia o altra sede designata dal Consiglio Direttivo.

Art. 3)

Finalità e scopi dell'Associazione:

Scopi dell'Associazione sono:

- La valorizzazione in ogni senso (morale, giuridico, economico) delle funzioni riguardanti gli appartenenti alla Polizia Locale;
- La creazione di una sempre più stretta collaborazione e solidarietà tra gli agenti dipendenti dalle Amministrazioni Comunali della provincia, dai Consorzi, della città di Brescia e dall'Amministrazione Provinciale, nonché nei confronti di altri Corpi militari o non, compresi i vari organismi pubblici operanti sul territorio;
- Il miglioramento del livello professionale e culturale degli associati attraverso periodici corsi di aggiornamento o giornate di studio su specifici argomenti;
- L'assistenza dei soci nei loro rapporti professionali con la Civica Amministrazione e con gli Enti Pubblici.

Art. 4)

L'Associazione è apolitica, apartitica ed autonoma nello svolgimento della propria azione.

L'adesione alla Associazione è compatibile con l'iscrizione a qualsiasi sindacato di categoria.

TITOLO SECONDO SOCI

Art. 5)

Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di Socio Ordinario, i comandanti, gli addetti al coordinamento e controllo e gli agenti di Polizia Locale dipendenti dalle Amministrazioni Comunali della provincia, delle Unioni e della città di Brescia, Il Comandante, gli addetti al coordinamento e controllo e gli agenti di Polizia provinciale dipendenti dall' Amministrazione Provinciale ed eventualmente di altre Province o Comuni, in attività di servizio o titolari di pensione diretta.

Ai soci che si sono distinti in attività sociali, professionali - tecniche e giuridiche - sportive e di volontariato, può essere riconosciuta la qualifica di SOCIO BENEMERITO e tra questi può essere eletto il PRESIDENTE ONORARIO con provvedimento dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo.

Ai soci che abbiano rivestito la carica di PRESIDENTE per almeno due mandati spetta di diritto la qualifica di SOCIO ONORARIO.

Possono permanere nell'Associazione i soci di cui ai precedenti commi 1 e 2, a condizione che siano rimasti regolarmente iscritti per almeno 5 anni prima di passare ad altro impiego.

Art. 6)

La domanda per l'ammissione a socio dell'Associazione deve essere presentata dall'interessato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, constatato che l'istante sia in possesso dei requisiti per partecipare all'Associazione, ne decide l'ammissione e la decorrenza della medesima.

Nel richiedere l'ammissione il richiedente autorizza l'associazione al trattamento dei dati personali, nel rispetto dalle norme che regolamentano tale campo.

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali a tempo indeterminato, indipendentemente dall'avvenuto recesso previsto nell'art.32.

La cancellazione dei dati personali avverrà tramite richiesta scritta dell'interessato secondo le modalità previste dalla Legge sul trattamento dei dati personali.

Art. 7)

Non possono entrare o continuare a fare parte dell' Associazione:

- Coloro che siano o che divengano privi dei requisiti di cui all' art. 5 precedente;
- Coloro che dall' Amministrazione da cui dipendono siano sottoposti a sanzioni disciplinari superiori alla sospensione.

La cessazione sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo il quale, nel caso di cui alla lettera b), dovrà tener conto delle decisioni del Consiglio di Disciplina.

TITOLO TERZO ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 8)

Gli organi dell'Associazione sono permanenti o temporanei .

Sono organi permanenti:

- a) L'Assemblea ;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;

g) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono organi temporanei:

a) Il Comitato Elettorale;

b) Qualsiasi altro Comitato o Commissione, nominato dal Consiglio Direttivo anche su proposta dell'Assemblea.

Art. 9)

Assemblea Generale dei Soci.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione ed ha funzioni deliberative. Si riunisce anche fuori dalla sede sociale, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, oppure in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata e per iscritto da almeno un terzo degli associati. Restano ferme le disposizioni del successivo art. 31).

L'Assemblea dei soci delibera maggioranza di voti, salvo quanto stabilito dal successivo art. 24).

Art. 10)

Compiti dell'Assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti con votazione segreta;
- b) Esprimere indirizzi generali per l'attività dell'Associazione;
- c) Deliberare le modifiche Statutarie ai sensi e con le modalità di cui al successivo articolo 24;
- d) Approvare le proposte del Consiglio Direttivo sul riconoscimento della qualità di SOCIO BENEMERITO e PRESIDENTE ONORARIO.

Art. 11)

L'Assemblea dei soci viene annualmente convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione personale dei Soci al loro domicilio, ovvero anche tramite e-mail, risultante dal libro degli iscritti, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati non possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio.

Art. 13)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14)

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 15)

Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dal Presidente, da un Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da 7 Consiglieri i quali tutti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di tre mandati, il cui computo decorre a far data dal rinnovo del Consiglio Direttivo del triennio 2011- 2014. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno 6 (sei) membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 16)

Compiti del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- b) Predisporre e svolgere il programma dell'Associazione tenendo conto degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea;
- c) Approvare il bilancio e la destinazione dei fondi;
- d) Decidere sull'ammissione, sospensione o radiazione dei Soci;
- e) Surrogare i Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni del Direttivo per tre volte nel corso dell'anno o per altra giusta causa;
- f) Proporre all'Assemblea il riconoscimento della qualifica di SOCIO BENEMERITO e l'elezione del PRESIDENTE ONORARIO;
- g) Fissare l'ammontare annuo del contributo associativo, dal quale sono esentati i soli soci benemeriti.

Art. 17)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni all'infuori di quelle previste dalla legge e nei limiti indicati dall'Assemblea Generale.

Art. 18)

Gratuità delle funzioni.

Tutte le funzioni nell'ambito dell'Associazione sono gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese legittime sostenute, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio Direttivo sono solidalmente responsabili di eventuali passività contratte durante la gestione.

Art. 19)

Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e firma gli atti dell'Associazione.

Art. 20)

Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nel caso di assenza o legittimo impedimento.

Art. 21)

Segretario e Tesoriere.

Il Segretario conserva tutti gli atti, i registri ed i documenti dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Se nominato dal Presidente dell'Assemblea Generale ai sensi dell'articolo 13, redige anche i verbali di quest'ultima.

Il Tesoriere cura:

- a) Il regolare e puntuale svolgimento delle operazioni di cui agli artt. 26) e 27);
- b) Il deposito sul c.c., intestato all'Associazione, delle somme a qualsiasi titolo ricevute, che non potrà in nessun modo tenere presso di sé;
- c) I pagamenti disposti, mediante ordine scritto, dal Presidente.
- d) Qualsiasi titolo di credito deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere con firma congiunta. In caso di assenza del Presidente o del Tesoriere verrà apposta dal Vice Presidente la seconda firma sul titolo esecutivo;
- e) La contabilità e la conservazione del patrimonio dell'Associazione.

Il Tesoriere risponde personalmente ed in proprio del regolare e puntuale adempimento delle operazioni di cui sopra, della conservazione delle somme e dei beni affidatigli, nonché del buon fine dei pagamenti ordinatigli.

Art. 22)

Revisore dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri che nel loro ambito eleggono il Presidente.

Il Collegio dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza obbligo di giustificare la loro eventuale assenza.

Art. 23)

Commissioni di studio.

Per i problemi relativi ai fini e alle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire apposite Commissioni delegandole all'attuazione di particolari compiti e stabilendone i relativi poteri.

Art. 24)

Modificazioni statutarie.

Per apportare modifiche al presente Statuto è necessaria in prima convocazione la presenza dei due terzi dei Soci e di almeno un terzo dei Soci in seconda convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25)

Comitato elettorale.

E' composto da un numero di tre membri designati dal Consiglio Direttivo tra i soci che abbiano dichiarato la propria disponibilità a svolgere detta mansione.

Di esso non possono fare parte coloro che rivestono cariche in seno ad organi permanenti ed i candidati alle elezioni.

TITOLO QUARTO PATRIMONIO – QUOTE ASSOCIATIVE – BILANCIO

Art. 26)

Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni e valori che per conferimento, acquisto, investimento, donazione o in qualsiasi altro modo entrino a fare parte della sfera patrimoniale associativa.

Art. 27)

Quote associative.

Ogni iscritto è tenuto a versare alla cassa dell'Associazione, a titolo di contributo, la somma stabilita dal Consiglio Direttivo, entro il termine del 1° maggio di ciascuno anno sociale.

Decorso detto termine il socio sarà considerato rinunciataro e depennato dall'elenco soci e dalla mailing list.

Per coloro che si iscrivano per la prima volta all'Associazione resta ferma la possibilità di iscrizione in qualunque momento dell'anno sociale.

Entro il termine perentorio del 1° maggio, di cui al comma 1, i soci che ancora non avessero versato la quota associativa avranno diritto di partecipare alle attività proposte dall'Associazione regolarizzando la propria posizione prima dell'inizio dell'attività stessa.

I soci che regolarizzeranno la loro posizione, decorso il termine del comma 1 (1° maggio), verranno comunque iscritti nell'elenco soci senza diritto a benefici eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 28)

Bilancio.

Il Consiglio Direttivo approva annualmente il bilancio preventivo e consuntivo sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Tesoriere, qualora legittimamente sia richiesto, è tenuto a dare conto in qualsiasi momento al Consiglio Direttivo della propria gestione.

Il bilancio verrà trasmesso per conoscenza a tutti i soci.

TITOLO QUINTO SANZIONI – RADIAZIONI – APPELLI E RECESSI

Art. 29)

Sanzioni.

Le sanzioni che possono essere inflitte agli associati, sono le seguenti:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Censura,
- d) Sospensione;
- e) Radiazione.

Il richiamo verbale ed il richiamo scritto sono inflitti dal Presidente su conforme parere del Consiglio Direttivo.

Prima dell'irrogazione di sanzioni diverse dal richiamo verbale deve essere dato modo agli interessati di discolarsi per iscritto.

Art. 30)

Radiazione.

La radiazione può essere irrogata nel caso di:

- a) Violazione di particolari gravità degli obblighi statutari;
- b) Indegnità;
- c) Sottrazione o decurtamento di somme, beni e valori di pertinenza della Associazione.

Art.31)

Appelli.

Avverso le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'art.29, gli interessati possono appellarsi al Consiglio Direttivo. Avverso le sanzioni di cui alla lettera c) dell'art.29, gli interessati possono appellarsi all'Assemblea Generale. Detti organi, a scrutinio segreto, irrevocabilmente, confermano, revocano, annullano o modificano le sanzioni anzidette.

L'appello ha effetto sospensivo e può essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione ufficiale della sanzioni. Organo competente a ricevere il ricorso è il Presidente. In caso di appello, l'Assemblea Generale o il Consiglio Direttivo, devono essere convocati entro un mese dalla data del ricevimento dell'istanza.

Le sanzioni di cui alla lettera d) ed e) dell'art.29 sono definitive ed irrevocabili.

Art.32)

Recesso.

Cessano di fare parte dell'Associazione:

- a) Coloro che volontariamente si dimettono dall'Associazione stessa, senza diritto di rimborso della quota versata

TITOLO SESTO SCIoglimento E RINVIO

Art. 33)

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea con le modalità indicate nell'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

Art. 34)

Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del vigente Codice Civile.

Aggiornamenti:

Testo aggiornato a seguito delle modifiche approvate dalle Assemblee del:

- 29.10.1994 a ISEO;
- 21.10.1995 a RODENGO SAIANO;
- 11.10.1997 a DESENZANO DEL GARDA;
- 08.03.2022 a RODENGO SAIANO;
- 07.11.2005 a LONATO;
- 10.10.2009 a PIANCOGNO;
- 08.10.2011 a DESENZANO DEL GARDA;
- 26.10.2019 a ADRO